



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Roma, 3 settembre 2021
Mdp/ar
Prot. n. 04553

Dott. Giuseppe Sciscioli
Capo Ufficio per lo Sport
Ministero dello Sport
lavorosportivo@governo.it

Oggetto: Legge Riforma dello Sport. Sport Equestri. Consultazione pubblica.

Con riferimento alla Legge in oggetto, nonché alla consultazione pubblica avviata da codesto dipartimento, alleghiamo per quanto di nostra competenza specifica le integrazioni in colore rosso con alcune note in colore verde e le correzioni:

**“DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI ANIMALI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 19. Benessere degli animali impiegati in attività sportive

- 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.*
- 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.*
- 3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.*
- 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.*



5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate che impiegano animali.

Nota: la norma è formulata in maniera troppo generica. È necessario un rinvio ai regolamenti delle federazioni competenti.

Art. 20. Competizioni sportive

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente e ai Regolamenti delle Federazioni nazionali e delle Discipline Sportive Associate che impiegano animali. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

Nota: la norma è formulata in maniera troppo generica. La "normativa vigente" non detta disposizioni in materia. È necessario un rinvio ai regolamenti delle federazioni competenti.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

3. È altresì vietato l'addestramento, l'allenamento e la partecipazione a qualsiasi titolo a manifestazioni e/o competizioni sportive dei soggetti che abbiano subito sentenza di radiazione da parte di Federazioni nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione sportiva che impiegano animali.

Art. 21. Sanzioni disciplinari

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

Nota: non tutti gli Enti di Promozione sono riconosciuti dal CONI

Capo II SPORT EQUESTRI

Art. 22. Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:



Federazione Italiana Sport Equestri

- a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;
- c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri ~~o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva~~ come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

Nota: si ritiene opportuno che esista un solo registro e la Federazione Italiana Sport Equestri è l'unica che ha un sistema informatico attivo, già funzionante e consultabile on line.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

Art. 23. Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva **con le finalità e modalità specificate dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri**, effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri ~~o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.~~

Nota: è necessario che ci sia un solo ente di riferimento, altrimenti si genera confusione anche per eventuali controlli e soprattutto che sia chiara la finalità della visita. la Federazione Italiana Sport Equestri è l'unica che ha un proprio servizio veterinario.

Art. 24. Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte ~~o un Ente di Promozione Sportiva~~, **devono rispettare i requisiti di sicurezza dettati dalle Federazioni suddette.**

Nota: gli Enti di Promozione sportiva non hanno competenze di discipline di sport equestri. Le discipline sono quelle riconducibili alle Federazioni internazionali che non riconoscono gli enti di promozione sportiva.

2. **Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori delle discipline di sport equestri di cui al comma precedente e/o degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della Salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.**

Nota: la precedente formulazione avrebbe dovuto disciplinare manifestazioni non prettamente sportive, ma di tradizione popolare (esempio palio, giostra, ecc.). Però la formulazione ingenera equivoci.

Art. 24 bis . Normativa fiscale

1. **L'erogazione di premi o contributi erogati dalla Federazione Italiana Sport Equestri o FitetrecAnte o da enti affiliati o aggregati alle Federazioni predette a favore di allevatori e/o proprietari e/o concorrenti affidatari di "cavalli atleti" in occasione di competizioni sportive sotto l'egida delle Federazioni predette, superati i limiti previsti dall'art. 67, comma 1 lettera m), del DPR**



Federazione Italiana Sport Equestri

n. 917 del 1986 e s.m.i., sono soggetti esclusivamente alla ritenuta del 4%, a titolo di acconto per i soggetti esercenti attività di impresa e a titolo d'imposta per gli altri soggetti. (vedi art. 5 DL 417/91 convertito con legge n. 66/92).

2. Medesimo regime fiscale si applica per i contributi erogati a qualsiasi titolo dalla Federazione Italiana Sport Equestri o FitetrecAnte agli allevatori e/o proprietari e/o affidatari di "cavalli atleti" e/o enti affiliati o aggregati alle Federazioni stesse.

3. L'attività di allevamento, addestramento, vendita e le attività connesse che riguardano i "cavalli atleti" fino al completamento dell'ottavo anno di età sono considerate attività agricola e come tali rientrano e usufruiscono dei regimi fiscali previsti in materia agricola.

Art. 24 ter (Trasporto)

1. Il trasporto del cavallo "Atleta" è soggetto all'applicazione solo dell'art. 3 "Condizioni generali per il trasporto di animali" del Regolamento (CE), n. 1/2005, sono esclusi gli altri articoli del Regolamento citato.

2. Il trasporto dei "cavalli atleti" effettuato anche da chi non è il proprietario, con mezzi sino a 35 quintali o rimorchi detti T.A.T.S., rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive (T.A.T.S.), o similari, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 298 del 1974. E' altresì esclusa la necessità dell'acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente di cui alla direttiva UE 2018/645 per il conducente di qualsiasi veicolo che sia adibito al trasporto in conto proprio per finalità sportive a prescindere dalla sua massa massima complessiva a pieno carico.

3. Il trasporto del cavallo "Atleta" da o per strutture veterinarie non rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 298/74."

Fiduciosi di un riscontro porgiamo cordiali saluti.

Marco Di Paola